

BIANCHERI. Dietro l'aggiunta che venne fatta dalla Commissione, siccome essa esprime l'idea che aveva avuto io stesso, cioè a dire che questi giardini non si prendano in considerazione se non per quanto possano contribuire ad aumentare il fitto delle abitazioni, io mi unisco alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti l'emendamento del deputato Agnès.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Lione, il quale propone di aggiungere, dopo le parole *giardini annessi*, le seguenti: *non destinati a reddito.*

(Dopo prova e controprova la Camera rigetta.)

Pongo ai voti l'emendamento del deputato Seyssel.

SEYSEL. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Rimane ora a porsi ai voti l'emendamento del deputato Iosti, a cui si uniscono il deputato Mantelli e il deputato De Viry.

Il Ministero aderisce a quest'emendamento?

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Il Ministero aderisce.

BOTTONE. Domando la parola.

Per maggior chiarezza io proporrei d'aggiungere nell'emendamento Iosti alla parola *giardini* quest'altra *e parchi.*

PRESIDENTE. La Commissione aderisce a questa proposta?

TORRELLI, relatore. La Commissione non vi aderisce in quanto che è inutile aggiungere parole che sono già comprese nella redazione dell'articolo.

BOTTONE. Se la Commissione e il Ministero credono che vi siano già comprese, io ritiro la mia proposta.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero le crede comprese.

PRESIDENTE. Infatti non par dubbio che vi siano compresi anche i parchi, quando si parla di abitazioni e loro dipendenze e dei giardini annessivi, ecc.

BOTTONE. Allora io ritiro la mia proposta.

MICHELINI. Giacchè non ebbero buon esito tutti gli emendamenti che furono proposti, io domando che siano soppresse almeno le ultime parole di questo secondo articolo: *salvo solo le eccezioni espresse nel capo secondo.*

Ne ho già addotti i motivi, e spero che la Commissione vi acconsentirà.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta del deputato Michelini.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

SULIS. Prima di porre ai voti l'articolo, proporrei che al secondo alinea invece di « si comprendono nella denominazione, » il che produce una poco conveniente ripetizione, si dica: « in siffatta denominazione si comprendono i giardini. »

E ciò pel motivo, come ripeto, che avendo già detto nel primo alinea, « delle abitazioni ed immediate loro dipendenze, » non si farebbe qui che una ripetizione.

TORRELLI, relatore. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Si può dire: « In questa denominazione, ecc. »

Pongo ai voti l'articolo così redatto.

(È approvato.)

« Art. 3. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto senza veruna detrazione.

« Il fitto reale è determinato dalle locazioni scritte o verbali.

« Il fitto presunto è stabilito per via di confronto con le case od abitazioni poste in parità di condizioni. »

(È approvato.)

« Art. 4. La tassa sul valore locativo delle abitazioni è stabilita nelle seguenti proporzioni. »

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Il Ministero accetta la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Si darà lettura della tabella...

Voci. No! no! È inutile; abbiamo il progetto sotto gli occhi!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Bottone.

BOTTONE. La tabella, che ferma la sostanza del presente articolo, è stata combattuta a destra ed a sinistra. Io reputo che essa pecchi per eccesso e per deficienza. Tanto è vero che pecca per eccesso, che le due parti estreme della Camera ne han portato lo stesso giudizio. Infatti, il colpire i fitti da 100 lire in su in Torino, e dalle lire 80 in Genova, e via dicendo, secondo che fu statuito nelle sette categorie della tabella, torna lo stesso che percuotere la necessità e non l'agiatazza. Io non posso persuadermi che la Camera voglia assentire a che siano compresi nella prima classe i valori locativi che vi sono descritti. Ciò operando, si lederebbe il principio costituzionale, secondo il quale ciascuno debbe essere colpito in ragione dei propri averi.

Quando s'imponga la tassa mobiliare sopra il fitto di 100 lire nella città di Torino, chi andrà immune da essa? Coloro che dormono alle bella stella, e non altri per certo; imperocchè ognun sa che in tale città la più meschina soffitta annualmente si paga oltre le cento lire.

Passando alla settima categoria, nei comuni aventi meno di 1600 abitanti, sarebbero colpiti dalla tassa coloro che pagano un fitto superiore alle lire 20.

Signori, io posso addurre qui un esempio che torna molto acconcio all'argomento.

Nel comune dove io ho domicilio, a Castiglione, un povero uomo al soldo di detto comune in qualità di cantoniere per le strade comunali, coll'annuo stipendio di lire 300, è ammogliato con famiglia, e paga per fitto della sua misera abitazione, composta di due camerette, simili piuttosto a caverne che a stanze abitabili, paga, dico, 35 lire annue.

Ora, come potrà quest'individuo essere colpito dalla tassa? Non è egli nella necessità di consumare tutto il suo piccolo reddito pel sostentamento della sua famiglia?

Questo, o signori, deve farci avvertiti che noi dobbiamo andare a rilento nell'imporre questa tassa sovra una classe di persone che non è nemmeno qui rappresentata. Costoro, privi del più prezioso fra i diritti politici, sono in circostanze tali da meritare che la Camera abbia qualche considerazione per essi, considerazione che io spero si vorrà egualmente avere per lo stato necessitoso in cui si trovano.

Ho detto che questa tabella peccava anche per deficienza, e mi spiego. Io stimo che essa pecchi per deficienza in quanto che la Commissione nella sua proposta limiterebbe il *maximum* della tassa ad una nona classe, cioè per la città di Torino a lire 5000, per quella di Genova a lire 4000, e così via dicendo, come dalla tabella annessa al progetto di legge.

Io credo che l'imposta si sia fermata troppo presto, e per correggere questo difetto io proporrei di aggiungere ancora tre classi, e portare l'imposta sino alla decimaseconda classe. Quanto alla prima classe non mi parrebbe necessario di fare cambiamenti, e proporrei d'incominciare l'imposta dalla prima classe della Commissione, elevando i valori locativi della seconda colonna. Perchè rimanga traccia di quanto dico, proporrei una tabella la quale lascierebbe intatte le classi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della Commissione, ed aggiungerei una 10^a, un'11^a ed una 12^a classe, nelle quali classi i valori locativi andrebbero crescendo nella stessa proporzione che si